

TAR Emilia Romagna, Sezione I - Sentenza 11/03/2003 n. 231
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La ratio che sottintende la disposizione di cui all'art.75, co.1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., è quella di prevedere, come contraente della pubblica amministrazione, una società il cui titolare, l'amministratore o il direttore tecnico siano persone affidabili dal punto di vista della moralità professionale, al fine di reprimere o prevenire fenomeni patologici di notevole gravità destinati a pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nel settore degli appalti pubblici. Il venir meno del necessario requisito dell'affidabilità morale e professionale in capo ad un soggetto, a causa di dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione alla gara non veritiere, determina l'impossibilità della P.A. di contrattare con lo stesso e la conseguente legittimità degli atti assunti dall'amministrazione in via di autotutela (esclusione dalla gara; annullamento dell'aggiudicazione; decadenza dall'aggiudicazione).